

## INDICE

CAPO I - SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO .....	4
ART.1 - Premesse e documenti facenti parte del Contratto .....	4
ART.2 - Oggetto del Contratto .....	4
ART.3 - Ammontare dell'appalto.....	4
ART.4 - Descrizione sommaria delle opere.....	5
ART.5 - Variazioni del progetto e delle opere progettate.....	5
ART.6 - Norme regolatrici generali, leggi e regolamenti .....	6
ART.7 - Direttore dei Lavori .....	7
ART.8 - Norme di sicurezza generali .....	8
ART.9 - Piano di sicurezza e coordinamento.....	8
ART.10 - Piano Operativo di Sicurezza .....	9
ART.11 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	9
ART.12 - Incompatibilità.....	9
ART.13 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma;.....	9
ART.14 - Consegna delle lavori in appalto .....	10
ART.15 - Tempi di esecuzione dell'appalto e di ultimazione dei lavori.....	10
ART.16 - Sospensione, ripresa lavori e proroghe.....	11
ART.17 - Luogo di esecuzione.....	11
ART.18 - Subappalto .....	11
ART.19 - Garanzie .....	12
ART.20 - Pagamenti in acconto .....	13
ART.21 - Conto finale e pagamento della rata di saldo .....	13
ART.22 - Modalità di pagamento .....	14
ART.23 - Cartello di cantiere.....	14
ART.24 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere.....	14
ART.25 - Disciplina e buon ordine del cantiere.....	15
ART.26 - Collaudo dei lavori .....	15
ART.27 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
ART.28 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori. ....	16
ART.29 - Obblighi di riservatezza .....	17
ART.30 - Responsabilità dell' Appaltatore .....	18
ART.31 - Contestazioni tra Amministrazione e Appaltatore.....	18
ART.32 - Recesso dal Contratto .....	18
ART.33 - Clausola risolutiva espressa.....	19
ART.34 - Risoluzione del Contratto .....	19
ART.35 - Cessione del contratto e dei crediti .....	20

ART.36 - Penali.....	20
ART.37 - Elezione di domicilio e comunicazioni .....	21
ART.38 - Accordo bonario .....	22
ART.39 - Modalità di risoluzione delle controversie.....	23
ART.40 - Spese contrattuali e oneri fiscali.....	23
ART.41 - Consenso al trattamento dei dati.....	23
<i>CAPO II - Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro - Ordine a tenersi nell'andamento dei lavori .....</i>	<i>24</i>
PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI .....	24
ART.42 - Scavi in genere.....	24
ART.43 - Lavori eventuali non previsti.....	25
ART.44 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori .....	25
PARTE II – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI .....	25
ART.45 - Impianto elettrico .....	25
Tubo corrugato .....	26
Pozzetto.....	26
Palo di sostegno .....	26
Proiettore esterno .....	26
Proiettore a soffitto e a parete. ....	27
ART.46 - Opere di manutenzione straordinaria .....	27
Maniglione antipanico .....	27
Pluviali .....	27
Intonaci .....	28
Tinteggiatura.....	28
Cordonata.....	28
Pavimento Industriale .....	28
Calcestruzzo .....	28
Acciaio per C.A. ....	29
Parapetti .....	29

**"PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA ROMA"**  
**QUADRO ECONOMICO**

VOCI DI SPESA				IMPORTI FINALI
2)	LAVORI A MISURA	.....	.....	€ 33 180,17
3)	ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	.....	.....	€ 700,00
A)	TOTALE LAVORI	.....	.....	€ 33 880,17
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari	2,11%	di A)	€ 700,00
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	al netto degli oneri sicurezza		€ <b>33 180,17</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 2	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	di A)	€ 0,00
B 3	Indagini :			
B 3.1	Indagini geologiche			€ 0,00
B 3.2	Accertamenti			€ 0,00
B 3.3	Rilievi			€ 0,00
			tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :			€ 0,00
B 5	Imprevisti e arrotondamenti	1,01%	di A)	€ <b>341,38</b>
B 6	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 109/			€ 0,00
B 7.1	Accantonamento di cui all'articolo 12, del DPR 207/2010	3,00%	di A)	€ <b>995,41</b>
B 8	Spese tecniche :			
B 8.1	Progettazione , direzione , contabilità , piano particellare			€ 2 000,00
B 8.2	Spese per coordinamento sicurezza			€ 1 500,00
B 8.3	Spese per conferenze di servizi			€ 0,00
			tot.	€ <b>3 500,00</b>
B 9	Spese per funzioni di Resp. del Proc.	2,00%	di A)	€ <b>663,60</b>
B 10	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ <b>0,00</b>
B 11	Spese commissioni giudicatrici + CONTRIBUTO ANAC			€ 225,00
B 12	Spese per pubblicità e opere artistiche			€ <b>0,00</b>
B 13	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€ <b>0,00</b>
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 14.1	cnpaia	4,00%	di B8	€ 140,00
B 14.2	I.V.A. sui lavori	22,00%		€ 7 453,64
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B8	€ 800,80
B 14.4	I.V.A. su spese B3.1	22,00%		€ 0,00
	TOTALE IVA		tot.	€ 8 394,44
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	.....		€ 14 119,83
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	.....		€ 48 000,00

**CAPO I - SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO****ART.1 - Premesse e documenti facenti parte del Contratto**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

**ART.2 - Oggetto del Contratto**

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per i lavori di " **ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE - RI-PROGRAMMAZIONE ECONOMIE**". Il suddetto immobile, di proprietà della Amministrazione Comunale di Villaspesiosa ed è sito in Via Roma.

Il Appaltatore s'impegna ad eseguire i predetti lavori alle condizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto, agli elaborati progettuali esecutivi, all'offerta economica presentata in sede di gara, al progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalti di opere e lavori pubblici.

Il Appaltatore s'impegna ad eseguire i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare all'Amministrazione l'opera completa in tutti i suoi dettagli, compresa la documentazione necessaria per il rilascio della certificazione di agibilità così come previsto dagli artt. 24-25 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Il Appaltatore si impegna ad osservare, nello svolgimento delle predetto servizio, gli atti di indirizzo e le direttive impartiti dall'Amministrazione.

**ART.3 - Ammontare dell'appalto**

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'appaltatore a fronte della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni di cui al precedente articolo 2 è pari ad Euro 33.880,17 (Euro trentatrecentottanta,17 ) al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, pari a \_\_\_\_\_ per cento, dell'IVA di legge di cui:

- Euro 33.180,17 (Euro trentatrecentottanta,17 ) per l'esecuzione dei lavori;
- Euro 700,00 (Euro settecento,00 ) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta,;

Il presente Contratto è stipulato a corpo e misura ai sensi dell'articolo 16, comma 7 e dell'articolo 18, comma 2, della L.R. 07.08.2007, n. 5.

La categoria prevalente è la OG1 (Edifici civili e industriali) e l'importo contrattuale complessivo relativo a tale categoria è di Euro 33.880,17 (Euro trentatrecentottanta,17 ) come indicato al comma precedente.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per le prestazioni a misura l'importo convenuto può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione. L'indicazione delle voci e delle relative quantità indicate nel progetto definitivo ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. A tale proposito si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto.

Nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'intervento oggetto del presente Contratto. Con riferimento alla revisione dei prezzi, si applica quanto disposto dall'articolo 133, commi 2 eseguenti, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

#### **ART.4 - Descrizione sommaria delle opere.**

Per quanto attiene la descrizione sommaria delle opere si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e al Computo Metrico estimativo, nonché all'elenco prezzi unitari ed agli altri elaborati del progetto esecutivo.

#### **ART.5 - Variazioni del progetto e delle opere progettate**

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 132 e 205 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e agli articoli 161, 162 e 169 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Il mancato rispetto di tale prescrizione non dà titolo in nessun caso al riconoscimento all'Appaltatore di compensi, rimborsi o indennizzi per le prestazioni non autorizzate e comporta la rimessione in pristino, a carico del Appaltatore stesso, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non sono considerate varianti ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori e/o dall'Amministrazione per risolvere aspetti di dettaglio, che non incidano su prescrizioni degli Enti competenti e che siano contenute entro un importo non superiore ai limiti previsti dal predetto articolo 132, comma 3, e purché non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le varianti in corso d'opera ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato, qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 132, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

I componenti dell'ufficio della Direzione Lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'Amministrazione dall'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 161 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. Essi sono, altresì, responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, nel limite di un quinto dell'importo del

Contratto stesso e senza che nulla spetti all' Appaltatore a titolo di indennizzo. Tale intenzione verrà comunicata all' Appaltatore dall'Amministrazione prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo del presente Contratto.

#### **ART.6 - Norme regolatrici generali, leggi e regolamenti**

L'Appaltatore si obbliga alla piena e diretta osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti contenute in leggi, decreti, circolari e regolamenti, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, della circolazione stradale, della sicurezza ed igiene del lavoro, vigenti al momento dell'esecuzione delle opere. L'Appaltatore garantisce l'osservanza delle predette disposizioni da parte del personale dell'esecutore, di eventuali subappaltatori, cottimisti e di lavoratori autonomi.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare i vincoli di legge relativi al contesto in cui è inserito l'edificio oggetto del presente appalto e, in particolare, i piani urbanistici comunali.

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto L'Appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e delle componenti, nonché tutte le norme che regolano i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Contratto e nel progetto definitivo, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto parte I e II e negli elaborati grafici.

Per quanto non espressamente previsto e specificato nel progetto esecutivo, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle norme contenute nei seguenti atti, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate incondizionatamente dall' Appaltatore:

Bando di gara, Disciplinare e relativi allegati;

Legge 20.03.1865, n. 2248 – “Legge sulle opere pubbliche”;

R.D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii- – “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

R.D. 23.05.1924, n. 827 – “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e ss.mm.ii.;

D.P.R. 29.09.1973, n. 602 – “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;

Legge 05.03.1990, n. 46 – “Norme per la sicurezza degli impianti” e ss.mm.ii.;

Legge 07.08.1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

D.M. 19.04.2000, n. 145 – “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”, e ss.mm.ii.;

D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e ss.mm.ii.;

D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e ss.mm.ii.;

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

L.R. 07.08.2007, n. 5 - "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto" e ss.mm.ii.;

D.M. 14.01.2008 - "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

D.M. 22.01.2008, n. 37 - "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

C.M. 02.02.2009, n. 617 - "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008";

D.P.R. 02.04.2009, n. 59 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia";

D.M. 26.06.2009 - "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"; Legge 13.08.2010, n. 136 - "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

D.P.R. 05.10.2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'" e ss.mm.ii.;

Leggi regionali, normative comunali, Piani Urbanistici Comunali (P.U.C.), regolamenti edilizi e delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) comunque applicabili all'appalto oggetto del presente Contratto;

Codice Civile, Libro IV, Titolo III, Capo VII, articoli 1655-1677;

Norme tecniche UNI e CEI e varie forme di certificazione e standardizzazione in ambito nazionale ed internazionale.

#### **ART.7 - Direttore dei Lavori**

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 148 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al presente Contratto; ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore dei lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto; ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'art. 3, comma 2, della Legge 05.11.1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore dei lavori, della documentazione Progetto di adeguamento della palestra Comune di Villaspesiosa – riprogrammazione economie

prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; verifica che i rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto vengano conferiti a discarica autorizzata acquisendo copia dei relativi formulari controfirmata e datata dall'impianto ricevente secondo le disposizioni vigenti in materia; svolge in generale le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e da tutte le leggi ed i regolamenti in vigore riguardanti l'appalto di opere e lavori pubblici.

Gli eventuali assistenti con funzioni di direttore operativo collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Gli eventuali assistenti con funzioni di ispettore di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART.8 - Norme di sicurezza generali**

Le prestazioni affidate in appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **ART.9 - Piano di sicurezza e coordinamento**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e di coordinamento predisposto, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., L'Appaltatore può presentare all'Amministrazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza e coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

In nessun caso le eventuali integrazioni del Piano di sicurezza e coordinamento possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti nel presente Contratto o giustificare richieste di slittamento dei termini contrattuali.

#### **ART.10 - Piano Operativo di Sicurezza**

Ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., prima della consegna dei lavori l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e mette a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con i contenuti di cui all'allegato XV del medesimo decreto legislativo.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

#### **ART.11 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' Appaltatore stesso.

Ai sensi dell'articolo 131, comma 3 e dell'articolo 118, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza e sono responsabili del loro rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente Contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

#### **ART.12 - Incompatibilità**

L'Appaltatore dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

#### **ART.13 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma;**

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. L'Appaltatore si impegna a presentare all'Amministrazione e alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato dei lavori stessi di cui all'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, indipendente dal cronoprogramma presentato in sede di partecipazione alla gara, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze stabilite nel presente Contratto per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il predetto programma esecutivo

dei lavori presentato dall' Appaltatore potrà essere modificato e/o integrato ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori ed in particolare nei casi previsti dal predetto articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il programma esecutivo dei lavori deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, salvo richieste di chiarimenti ed integrazioni. In tale ipotesi il termine è interrotto e viene nuovamente computato in esito alla ricezione del chiarimento e/o integrazione richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il predetto programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 11, D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all' Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal predetto cronoprogramma presentato in sede di partecipazione alla gara.

#### **ART.14 - Consegna delle lavori in appalto**

La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dagli articoli 153, 154 e 155 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 154, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'Appaltatore dovrà dare effettivo inizio ai lavori entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

#### **ART.15 - Tempi di esecuzione dell'appalto e di ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente Contratto è fissato in 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall' Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale effettua le necessarie constatazioni in contraddittorio con L'Appaltatore stesso e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Ai sensi dell'articolo 159, comma 13, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del presente Contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto nel presente articolo e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore medesimo nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 36 del presente Contratto.

Le ipotesi previste dall'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione lavori né della conduzione dei lavori stessi, in contrasto con il programma esecutivo dei lavori di cui al sopra menzionato articolo 13.

#### **ART.16 - Sospensione, ripresa lavori e proroghe**

Si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii...

Qualora L'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui al precedente articolo 15 può richiedere la proroga con le modalità di cui all'articolo 159 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. Tale proroga deve essere richiesta con congruo anticipo e comunque almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine contrattuale.

Tale richiesta dovrà essere inoltrata all'Amministrazione e al Direttore dei lavori per conoscenza. La risposta in merito all'istanza di proroga sarà resa dall'Amministrazione sentito il Direttore dei Lavori entro trenta giorni dal suo ricevimento.

In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all' Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione.

#### **ART.17 - Luogo di esecuzione**

Le prestazioni oggetto del presente Contratto individuate nel precedente articolo 2 saranno eseguite sull'immobile ubicato a Villaspeciosa, nella Roma.

#### **ART.18 - Subappalto**

Tali lavorazioni sono subappaltabili e affidabili in cottimo nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al presente articolo. Per quanto riguarda i lavori della categoria prevalente OG1, la quota parte subappaltabile, in forza dell'articolo 118, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non può essere superiore al 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente; ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è subordinato al verificarsi delle condizioni stabilite all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in presenza delle suindicate condizioni, l'Amministrazione provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, oppure 15 (quindici) giorni nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo del presente Contratto.

Tale termine potrà essere prorogato una sola volta in presenza di giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto, e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione si intenderà concessa.

In forza dell'articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito dall'Appaltatore, il quale si obbliga a trasmettere all'Amministrazione,

entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore e procederà alla risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo articolo 34 del Contratto stesso. Per i subappalti in favore delle micro, piccole e medie imprese il pagamento avviene in forma diretta ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. Statuto delle imprese).

Sulla base dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione del presente articolo. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i dati di cui all'articolo 118, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e sono responsabili, in solido con L'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori i documenti di cui all'articolo 118, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 118, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini del presente articolo sono considerati contratti di subappalto quelli individuati dall'articolo 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

### **ART.19 - Garanzie**

L'Appaltatore si obbliga a stipulare, in conformità agli articoli 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e 125 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., una polizza di assicurazione che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio nelle forme e modalità previste dal D. M. 12.03.2004, n. 123 - schema tipo 2.3 - per i seguenti importi:

— Sezione A - Copertura assicurativa non inferiore all'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, incrementato dell'I.V.A., stipulata nelle forme del "Contractors all Risks" (CAR), che copra i danni, subiti

dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

— Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari a Euro 500.000,00.

La polizza in originale, con firma dell'assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.

#### **ART.20 - Pagamenti in acconto**

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, oggetto del presente Contratto, sarà corrisposto all'Appaltatore nel corso dell'esecuzione, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante pagamenti in acconto del corrispettivo a misura dell'avanzamento delle prestazioni regolarmente eseguite. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso di esecuzione ogni qual volta l'importo delle prestazioni eseguite a regola d'arte, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute di legge, dell'I.V.A. e dei precedenti acconti, raggiunga l'importo non inferiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento.

Qualora l'importo delle prestazioni maturato all'ultimo stato di avanzamento non raggiunga Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ne verrà comunque corrisposto il pagamento.

Non appena raggiunto l'importo di cui al precedente comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., l'Amministrazione emetterà i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. L'Amministrazione disporrà i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento stesso e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni l'Amministrazione disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il pagamento dei singoli stati di avanzamento non comporta accettazione delle relative opere eseguite; pertanto, il pagamento degli acconti non esclude o pregiudica i diritti e le prerogative dell'Amministrazione in sede di collaudo, né quelli discendenti da un collaudo non positivo, e non determina il venire meno della responsabilità dell'Appaltatore per i vizi e le difformità di quanto eseguito.

#### **ART.21 - Conto finale e pagamento della rata di saldo**

L'Amministrazione procederà al pagamento della rata del saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in base alle disposizioni di cui agli articoli 200, 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'articolo 142 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del presente Contratto.

#### **ART.22 - Modalità di pagamento**

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente Contratto è pari a quanto indicato al precedente articolo 3.

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà liquidato previa presentazione di regolari fatture\_PA all'Amministrazione. Tali fatture dovranno essere intestate al Comune Di Villaspeciosa (Codice Fiscale 80017670920) – Piazza Croce Santa , 1 - 09010 Villaspeciosa e fare preciso riferimento all'oggetto del presente Contratto; dovranno altresì riportare l'indicazione del CIG e del CUP, nonché la fonte di finanziamento. L'Amministrazione disporrà il pagamento della fattura regolare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Il pagamento sarà effettuato con accredito sul conto corrente indicato dall'Appaltatore come riportato all'articolo 30 del presente Contratto.

Il pagamento secondo le predette modalità ha valore di quietanza e fa salva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione, con nota scritta, le eventuali modifiche relativamente alle modalità di accredito.

#### **ART.23 - Cartello di cantiere**

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre, per tutta la durata dei lavori, in sito ben visibile indicato dal Direttore dei Lavori un esemplare (o più, se ritenuto necessario) del cartello indicatore di cantiere, di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.06.1990, n. 1729/UL. Tale cartello deve avere dimensioni di almeno cm 100 (cento) di base e cm 200 (duecento) di altezza e deve essere aggiornato periodicamente, se necessario, sulla base della più recente normativa in materia.

Il cartello di cantiere dovrà essere concordato con l'Amministrazione .

#### **ART.24 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere**

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii., L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto. L'Appaltatore è re-

sponsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione, che ne dà comunicazione al Direttore dei Lavori.

Per tutta la durata dell'appalto, L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere dall'Appaltatore stesso la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori il Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii., L'Appaltatore affida la direzione del cantiere al direttore tecnico dell'impresa o ad altro tecnico eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto ministeriale. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del Direttore tecnico di cantiere, e risponde nei confronti dell'Amministrazione per la malafede o frode del medesimo nell'impiego dei materiali.

#### **ART.25 - Disciplina e buon ordine del cantiere**

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al personale le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'Amministrazione per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **ART.26 - Collaudo dei lavori**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 141, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'articolo 216 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., l'Amministrazione nomina, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori, una Commissione che provvede, ai sensi degli articoli 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ad eseguire il collaudo tecnico-amministrativo ed il collaudo finale dei lavori oggetto del presente Contratto.

Il certificato di collaudo dei lavori, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 229 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii., è emesso non oltre 6 (sei) mesi dalla ultimazione dei lavori, così come prescritto dall'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla data di emissione dello stesso. Decorsi i 2 (due) anni, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

#### **ART.27 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., prendendo atto che i dati identificativi dell'intervento sono i seguenti:

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): \_\_\_\_\_;

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore ha comunicato che i conti correnti dedicati di cui all'articolo 3 della citata legge sono i seguenti:  
IBAN IT \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_;

L'Appaltatore ha comunicato che le persone delegate a operare sul predetto conto sono:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica relativa ai dati sopra riportati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione di diritto del presente Contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, per la verifica dell'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione, all'Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART.28 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.**

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lett. a) della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato ad applicare o a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del presente Contratto. L'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili.

L'Appaltatore risponde della osservanza di quanto previsto al comma 1 lett. a) del suddetto articolo 52 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di cui al presente appalto.

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei casi, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Si applicano le disposizioni di cui agli articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. nell'ipotesi in cui l'Amministrazione riscontri un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni oggetto del presente Contratto è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo provvisorio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. nell'ipotesi in cui l'Amministrazione riscontri un'inadempienza retributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto

#### **ART.29 - Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto stesso. L'obbligo di cui sopra si estende, altresì, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto.

L'obbligo di cui sopra non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche sviluppate o realizzate dall'Appaltatore in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum le attività svolte per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi gli obblighi di riservatezza imposti dal presente articolo.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a procedure di affidamento di appalti pubblici.

### **ART.30 - Responsabilità dell' Appaltatore**

La sorveglianza esercitata dall'Amministrazione, dai suoi rappresentanti e dal Direttore dei Lavori, nonché la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'Amministrazione, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né detta rispondenza potrà essere invocata per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso l'Amministrazione e verso i terzi.

Ai sensi dell'articolo 165 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve approntare tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi della Parte II, titolo VI, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., salvo quanto previsto dall'articolo 166 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti, verso l'Amministrazione e verso i terzi, del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del comportamento dei propri dipendenti e collaboratori.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni da esso assunte con il presente Contratto e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

### **ART.31 - Contestazioni tra Amministrazione e Appaltatore**

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

### **ART.32 - Recesso dal Contratto**

L'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R., decorsi i quali l'Appaltatore è obbligato a cessare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Amministrazione.

In caso di recesso, a fronte delle prestazioni rese, nonché a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa dell'Appaltatore, l'Amministrazione corrisponderà a quest'ultimo un importo quantificato secondo le modalità di cui all'articolo 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Fermo quanto sopra, resta salvo il diritto dell'Appaltatore di trattenere le somme già ricevute per i lavori effettivamente svolti e già regolarmente pagati.

**ART.33 - Clausola risolutiva espressa**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile nel caso in cui:

- a. sia intervenuta l'emanazione, nei confronti dell'Appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. n. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della L. n. 575/1965;
- b. sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell'Appaltatore, per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del presente Contratto, ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- c. si accerti, successivamente alla stipulazione del presente Contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dall'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in sede di gara o comunque prima della stipula del Contratto stesso, ovvero il venir meno, in capo all'Appaltatore stesso, dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara;
- d. non si utilizzi, nei movimenti finanziari relativi al presente Contratto, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., a consentire la piena tracciabilità dei predetti movimenti;
- e. sia intervenuta cessione totale o parziale, diretta o indiretta, del presente Contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- f. salvo quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sia intervenuta cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal presente Contratto;
- g. sia intervenuta la decadenza, nei confronti dell'Appaltatore, dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- h. la cauzione definitiva eventualmente escussa non venga reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del presente Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata A.R., e comporterà il risarcimento dell'eventuale danno in favore dell'Amministrazione stessa, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

**ART.34 - Risoluzione del Contratto**

In caso di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per 2 (due) volte consecutive, il Responsabile del procedimento procederà secondo quanto previsto nell'articolo 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto;
- mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformità al presente Contratto, di tutto o parte delle prestazioni di cui al Contratto stesso;
- quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto di cui al precedente articolo 18;
- nei casi previsti dall'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- quando l'ammontare delle penali per ritardo di cui al successivo articolo 39, raggiunga un importo massimo superiore al 10% dell'importo contrattuale netto;
- qualora l'Appaltatore non adempia alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro, e tale inadempimento sia stato accertato dagli organi preposti;
- qualora l'Appaltatore non trasmetta all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, nei termini stabiliti dal precedente articolo 18, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore medesimo al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nei casi sopra elencati, si applicano gli articoli 138, 139 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

La risoluzione del Contratto non esime l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento, su richiesta dell'Amministrazione, l'attività in corso alla data di dichiarazione della risoluzione stessa, con corresponsione degli importi dovuti.

#### **ART.35 - Cessione del contratto e dei crediti**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, anche a seguito della cessione dell'azienda o del ramo aziendale deputato all'esecuzione dell'appalto, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed a condizione che l'Amministrazione accetti espressamente la cessione.

#### **ART.36 - Penali**

Salvo eventuali proroghe preventivamente autorizzate per iscritto dall'Amministrazione, in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente articolo 13, non dipendente dall'Amministrazione

ovvero da cause di forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione applicherà all'Appaltatore una penale, ex articolo 145 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale stabilito per i lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del medesimo importo. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali saranno applicate dall'Amministrazione su proposta del Responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 159, comma 14, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., nel caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 11, ed il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento degli obblighi derivanti in capo all'Appaltatore dal presente Contratto determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento proporrà all'Amministrazione la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta dall'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Ai sensi dell'articolo 145 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., l'Amministrazione si riserva di ammettere, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà l'Amministrazione su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

### **ART.37 - Elezione di domicilio e comunicazioni**

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con l'intesa che provvederà a comunicare all'Amministrazione l'eventuale nuovo domicilio.

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente Contratto, deve essere inviata al seguente recapito dell'Amministrazione: Comune Di Villaspeciosa (Codice Fiscale 80017670920) – Piazza Croce Santa , 1 - 09010 Villaspeciosa – fax 070/9639540

Le comunicazioni tra le Parti avverranno per mezzo di lettere trasmesse via telefax e/o raccomandate A/R o posta elettronica certificata. Le Parti, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, potranno, altresì, concordare che le comunicazioni avvengano a mezzo posta elettronica, fatta comunque esclusione di quelle attinenti: a) alla interpretazione del Contratto e delle norme di legge e regolamentari; b) alle contestazioni di inadempimenti contrattuali; c) alla trasmissione ufficiale di atti e documenti.

La persona autorizzata dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione è il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al presente Contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

Qualunque eventuale variazione rispetto alle indicazioni di cui ai commi precedenti dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore all'Amministrazione e viceversa. In caso contrario, le Parti sono sollevate da ogni responsabilità per fatto imputabile al mancato ricevimento delle predette comunicazioni.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente Contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle suddette indicazioni, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

### **ART.38 - Accordo bonario**

Ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori vari in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione delle riserve al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

Il Responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del suddetto limite di valore.

Il Responsabile del procedimento, salvo che intenda avvalersi della facoltà di promuovere la nomina della Commissione di cui all'articolo 240, commi 5, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11 e 14 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., della quale può fare parte, formula la proposta di accordo bonario, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. Detta proposta è trasmessa contestualmente all' Appaltatore ed all'Amministrazione.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento della proposta di accordo bonario, l'Appaltatore e l'Amministrazione si pronunciano in merito alla proposta stessa e ne danno sollecita comunicazione al Responsabile del procedimento. Nello stesso termine l'Amministrazione acquisisce gli eventuali pareri ritenuti necessari od opportuni.

Dell'accordo bonario accettato viene redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti. Detto accordo bonario ha natura di transazione tra le parti.

La procedura di accordo bonario può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle precedentemente esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 240, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al momento del ricevimento da parte del Responsabile del procedimento del certificato di collaudo provvisorio.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

In caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dell'Appaltatore e dell'Amministrazione, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13 dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., può essere adito il giudice ordinario, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

Si applica, in tal caso, l'articolo 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

#### **ART.39 - Modalità di risoluzione delle controversie**

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria ai sensi del precedente articolo 38 è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART.40 - Spese contrattuali e oneri fiscali**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto di rivalsa. .

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbiano a gravare sulle prestazioni contrattuali.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), per cui si richiede, ex art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, la registrazione in misura fissa.

#### **ART.41 - Consenso al trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., l'Amministrazione informa che: i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale

connesse all'esecuzione del presente Contratto; il conferimento dei predetti dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte dell'Appaltatore non consentirà l'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto; i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione per ragioni di servizio; i dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti se non in forza di disposizioni normative; il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche e verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi; il titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale; i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione per le suddette finalità.

**CAPO II - Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro - Ordine a tenersi nell'andamento dei lavori**

## **PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI**

### **ART.42 - Scavi in genere**

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M.LL.PP. dell'11 marzo 1988 (d'ora in poi DM LLPP 11.03.88), integrato dalle istruzioni applicative di cui alla CMLLPP n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate

previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del comma 3, dell'art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00.

#### **ART.43 - Lavori eventuali non previsti**

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni dell'art. 136 del Reg. n. 554/99, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 142 e seguenti del Reg. n. 554/99) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

#### **ART.44 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art. 40 del DPR. n. 207/10.

### **PARTE II – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI**

#### **ART.45 - Impianto elettrico**

***Tubo corrugato***

TUBO IN PE CORUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

***Pozzetto***

POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrata, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

***Palo di sostegno***

Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale; resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estesa lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 7,00; diametro base-sommità mm 175-115; sp. mm 6,0.

***Proiettore esterno***

PROIETTORE per illuminazione di campi esterni da installare su Palo di tipo, lampada A LED COMPOSTO  
DA:

- Corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento;
  - Riflettore in alluminio stampato prismaticizzato, ossidato anodicamente con sp. 3 µ e brillantato per un elevato rendimento luminoso.
  - Diffusore: vetro di protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti
- Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.  
versione 100000 lumen - potenza 100W

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Ideale per l'illuminazione di ambienti sportivi con altezza superiore ai 5 metri.

***Proiettore a soffitto e a parete.***

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PROIETTORE a soffitto o a parete di tipo PER GRANDI AMBIENTI SPORTIVI e/o per esterni COMPOSTO DA:

- Corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento;
- Riflettore in alluminio stampato prismaticizzato, ossidato anodicamente e brillantato per un elevato rendimento luminoso.
- Diffusore: vetro di protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti completo di griglia di protezione.
- Sensore di attivazione a infrarossi.

Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.

Led Con potenza di illuminazione 5000 lumen - assorbimento potenza 50W/75W (equivalenti a 300/350W per lampade a incandescenza.)

COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al quadro elettrico e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Ideale per l'illuminazione di ambienti sportivi con altezza superiore ai 5 metri.

**ART.46 - Opere di manutenzione straordinaria**

***Maniglione antipanico***

MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.

***Pluviali***

DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 100 mm

***Intonaci***

RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per stuccare le connessioni e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia. VALUTATO AL m2

***Tinteggiatura***

TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto. VALUTATA AL m2

***Cordonata***

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida.

***Pavimento Industriale***

PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo Rck30 dello spessore di cm 20 armato con rete elettrosaldata F18 maglia 20x20;

***Calcestruzzo***

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse

carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm<sup>2</sup> a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP;

### ***Acciaio per C.A.***

Fornitura e lavorazione di ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfri- do, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali sal- dature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certi- ficazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14.

### ***Parapetti***

Interventi di adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche da eseguire con:

- la rimozione dei parapetti installati a bordo degli spalti, la loro modifica con inserimento attraverso saldatura di placche ferma vetro.

- la verniciatura con colori a scelta della committenza o della D.L.

- l'installazione di vetro stratificato antinfortunistico e la successiva installazione negli spalti.

La lavorazione andrà eseguita secondo le direttive della D.L. e dei disegni esecutivi di dettaglio.

sviluppo lineare del parapetti : 70 metri